Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttore responsabile Sandro Cerato

Edizione di giovedì 26 Gennaio 2023

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le criptoattività verso la regolamentazione fiscale

di **Ennio Vial**

OneDay Master
TASSAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ: NOVITÀ E ULTIMI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
Scopri di più >

La Legge di bilancio 2023 ha segnato l'introduzione nel nostro ordinamento del **regime fiscale delle cripto attività**. In passato si erano concretizzate varie tesi tra cui anche quella della **irrilevanza fiscale del fenomeno**.

La questione è stata risolta dal legislatore, che le ha inserite tra i **redditi diversi per le persone fisiche**, e ha stabilito che nel **reddito di impresa le oscillazioni di valore non realizzate non assumono rilevanza fiscale**.

La nuova regolamentazione fiscale, tuttavia, non risolve tutti i problemi, primo fra tutti **il rapporto con il passato**. Si potrebbe, infatti, affermare che l'intervento del legislatore possa essere uno spunto per sostenere la tesi della **irrilevanza fiscale del fenomeno fino al 2022**. Non è così. Anzi è il **contrario**.

La Legge di bilancio ha, infatti, previsto la possibilità di **regolarizzare la mancata segnalazione nel quadro RW e la mancata dichiarazione dei redditi da cripto per la annualità pregresse**. Si può forse sostenere che per il passato vale la nuova disciplina e che, quindi, la stessa deve intendersi come un **riconoscimento di un regime fiscale che, seppure non scritto, poteva essere desunto dal sistema**? Ovviamente **no.**

Infatti, il legislatore non è intervenuto con una norma di interpretazione autentica, ma con una nuova lettera dell'articolo 67 Tuir che prevede un trattamento del tutto particolare e avulso dalle interpretazioni date in passato dalla dottrina e dalla stessa Agenzia delle entrate.

Peraltro, la riprova sta anche nel fatto che viene ora creato un **nuovo comparto di plusvalenze e minusvalenze separato dagli altri**. Le **minusvalenze realizzate fino al 2022** saranno riportabili come se fossero realizzate in relazione alle lettere dalla c) alla c quater).

Fino ad ora, tuttavia, ci siamo mossi nel comparto delle **imposte dirette**. ***Quid iuris* in tema Iva?**

Qui il nostro cammino diventa più arduo. Il legislatore italiano è **silente** sul punto, e del resto un suo intervento sarebbe stato molto complesso atteso che **la disciplina Iva è soggetta anche a vincoli comunitari**.

Possiamo dire, non a torto, che in questo ambito ci troviamo nel mondo della "**esplorazione tributaria"**. Non sono mancati interessanti interventi dell'Agenzia dove l'attività professionale dell'*exchanger* e del fornitore di servizi di portafoglio digitale è stato fatto rientrare nell'ambito delle **operazioni esenti da Iva**. Diversamente, l'attività del ***miner* non è rilevante ai fini iva atteso che non è individuabile la controparte**.

Maggiormente **complesso**, tuttavia, è il **mondo degli nft e degli utility token**.

In questo caso la tesi più accreditata è quella di **valutare la prestazione sottostante e non la mera cessione della criptoattività** e di non escludere a priori, ove possibile, l'inquadramento della casistica nell'ambito dei *voucher*.